

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 64



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
7 marzo 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 194/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 3

DECISIONI

2013/116/UE:

★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 5 marzo 2013, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 4

2013/117/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2013, relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese del Comitato economico e sociale europeo** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2013/118/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2013, relativa alla nomina di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni** 7



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	82,8
	MA	59,3
	TN	69,4
	TR	109,3
	ZZ	80,2
0707 00 05	EG	191,6
	MA	170,1
	TR	156,8
	ZZ	172,8
0709 91 00	EG	82,2
	ZZ	82,2
0709 93 10	MA	47,3
	TR	113,2
	ZZ	80,3
0805 10 20	EG	54,3
	IL	64,5
	MA	54,6
	TN	61,6
	TR	60,5
	ZZ	59,1
0805 50 10	TR	84,1
	ZZ	84,1
0808 10 80	AR	116,3
	BR	84,7
	CL	115,2
	CN	77,8
	MK	28,7
	US	151,0
	ZZ	95,6
0808 30 90	AR	126,4
	CL	178,5
	TR	125,7
	US	185,0
	ZA	104,2
	ZZ	144,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 194/2013 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2013****recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 19 febbraio 2013 al 26 febbraio 2013 e notificate alla Commissione dal 26 febbraio 2013 al 1° marzo 2013 superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013.

- (2) Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata.

- (3) Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 19 febbraio 2013 al 26 febbraio 2013, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione dal 26 febbraio 2013 al 1° marzo 2013, è applicato un coefficiente di attribuzione del 10,916379 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 45 del 16.2.2013, pag. 1.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2013

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/116/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate presso la Commissione il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi sia, di norma, tenuto al pagamento dell'IVA all'erario. Obiettivo della deroga chiesta dal Regno dei Paesi Bassi è far sì che, in determinate circostanze, il beneficiario delle cessioni di taluni beni sia tenuto al pagamento dell'IVA per particolari prodotti, ossia telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console per videogiochi e personal computer portatili.
- (4) Secondo il Regno dei Paesi Bassi, numerosi operatori di tali prodotti sono coinvolti in attività fraudolente di vendita dei suddetti prodotti senza versamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione dell'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide. Nei casi più

aggressivi, i beni sono ceduti più volte di seguito senza alcun versamento di IVA («frode a carosello»). In tale contesto, i servizi di verifica fiscale dei Paesi Bassi hanno rilevato uno spostamento dalla frode con i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato verso la frode con le console per videogiochi e i personal computer portatili.

- (5) Designando il destinatario dei beni quale debitore dell'IVA, una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE eliminerebbe la possibilità di praticare tale tipo di evasione fiscale.
- (6) Al fine di garantire che la deroga funzioni efficacemente ed evitare che l'evasione fiscale si sposti verso il commercio al dettaglio o verso altri prodotti, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe introdurre obblighi appropriati in materia di controllo e notifica. Inoltre, una soglia minima per l'importo imponibile dovrebbe ridurre il rischio di spostamento della frode verso il commercio al dettaglio.
- (7) L'autorizzazione dovrebbe essere valida solo per un brevissimo periodo poiché rimangono interrogativi, in particolare, relativi alla possibile incidenza del meccanismo di inversione contabile sul funzionamento del regime IVA nell'ambito degli Stati membri che lo applicano o in altri Stati membri. La data di scadenza dell'autorizzazione coincide con la scadenza di deroghe analoghe autorizzate per i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato intese a consentire lo sviluppo di una politica antifrode più completa e più armonizzata in futuro.
- (8) La deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- c) console per videogiochi, destinate, per le loro caratteristiche oggettive e le loro funzioni principali, a giochi video e ad altri giochi elettronici, con o senza altro utilizzo;
- d) personal computer portatili e tablet.

La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 10 000 EUR.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione, da parte del Regno dei Paesi Bassi, di obblighi adeguati ed efficaci di controllo e notifica in merito ai soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Gli effetti della presente decisione cessano il 31 dicembre 2013 o, se precedente, il giorno di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare tali misure di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2013****relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese del Comitato economico e sociale europeo**

(2013/117/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo neerlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Leon MEIJER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Melanie BOUWKNEGT, *Beleldsadviseur CNV Vakcentrale*, è nominata membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN

⁽¹⁾ GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2013****relativa alla nomina di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni**

(2013/118/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Katja SORRI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— la sig.ra Katri KULMUNI, *Tornion kaupunginvaltuuston jäsen*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. NOONAN

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

